

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 430/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto<sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica<sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 244/73<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 244/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 30 del 1. 2. 1973, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                     | Unità di conto per tonnellata         |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato                           | 50,14                                 |
| 10.01 B                              | Frumento duro   | 44,83 <sup>(1)</sup> ( <sup>4</sup> ) |
| 10.02                                | Segala  | 35,44 <sup>(5)</sup>                  |
| 10.03                                | Orzo  | 25,42                                 |
| 10.04                                | Avena   | 17,65                                 |
| 10.05 B                              | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 37,40 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>   |
| 10.07 A                              | Grano saraceno  | 0                                     |
| 10.07 B                              | Miglio  | 22,40                                 |
| 10.07 C                              | Sorgo   | 30,35                                 |
| 10.07 D                              | Altri cereali   | 0 <sup>(4)</sup>                      |
| 11.01 A                              | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato             | 88,95                                 |
| 11.01 B                              | Farine di segala  | 59,99                                 |
| 11.02 A I a                          | Semole e semolini di frumento (grano duro)                    | 78,32                                 |
| 11.02 A I b                          | Semole e semolini di frumento (grano tenero)                  | 95,34                                 |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.